

ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990

(Art. 25, c.1 L. 241/90 e Regolamento 4 agosto 2020 prot. 280693/20)

TARIFFARIO

Rimborso costi di riproduzione e spese di ricerca e visura

A seguito dell'accoglimento di un'istanza di accesso documentale è possibile estrarre copia analogica (presso gli uffici) o digitale (in modalità telematica) dei documenti per i quali è stato autorizzato l'accesso, previo rimborso dei diritti speciali.

I tributi speciali dovuti ai sensi del Regolamento del 4 agosto 2020 dell'Agenzia delle Entrate sul diritto di accesso (prot. 280693/20) sono liquidati come di seguito esposto:

- ***rimborso dei costi di riproduzione***
 - in caso di documento analogico ovvero digitale in formato analogico: € 0,10 a facciata formato UNI A4; € 0,20 a facciata formato UNI A3;
 - in caso di documento analogico in formato digitale: € 0,10 a facciata formato UNI A4; 0,20 a facciata formato UNI A3.
- ***rimborso delle spese di ricerca e visura***

Per i documenti formati:

 - da oltre 1 anno e fino a 5 anni prima della richiesta: € 2,00;
 - da oltre 5 anni prima della richiesta: € 5,00.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dei tributi speciali si effettua con il Modello F24, valorizzando i campi come segue:

- Dati anagrafici del soggetto istante;
- Codice tributo: 1538;
- Importo: somma complessivamente dovuta a titolo di tributi speciali, come quantificata nel provvedimento di accoglimento dell'istanza.

Per gli importi inferiori a € 3,00 non è dovuto alcun rimborso, al di sopra di tale importo viene riscossa l'intera cifra. Ai fini del rimborso non è consentito frazionare la richiesta.

Per il rilascio di una copia conforme all'originale è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo nella misura prevista dalla Tariffa all. A al D.P.R. n. 642 del 1973.

Per la sola visione dei documenti amministrativi sui quali è stato autorizzato l'accesso non sono dovuti costi di riproduzione¹.

¹ Cfr Legge 241/1990, art. 25, comma 1.